

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/14795
presentata da **DI PIETRO ANTONIO** il **07/02/2012** nella seduta numero **582**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PALAGIANO ANTONIO	ITALIA DEI VALORI	02/07/2012

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA SALUTE , data delega **07/02/2012**

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-14795**

presentata da

ANTONIO DI PIETRO

martedì 7 febbraio 2012, seduta n.582

DI PIETRO e PALAGIANO. - *Al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che:

nel 1974 il signor Federico Pioli fu sottoposto a vaccinazione antivaiolosa, allora obbligatoria, dalla quale sono scaturite gravissime conseguenze neurologiche (ritardo neuromotorio e deficit intellettivo);

nel 1999 la famiglia del signor Pioli viene a conoscenza dell'esistenza della legge 210 del 1992 che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

nello stesso anno la famiglia decide di avviare la procedura per richiedere l'indennizzo che spetta al signor Pioli, essendo confermato da numerosi esami medici il legame tra i gravi problemi neurologici del paziente e la vaccinazione antivaiolosa del 1974;

inizialmente la ASL competente rigetta la domanda del signor Pioli, in quanto risultano decaduti i termini previsti dalla legge per la richiesta di indennizzo;

in particolare, la legge 210 del 1992 prevede, all'articolo 3, che la richiesta di indennizzo debba essere effettuata entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV, termine che decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti essere a conoscenza del danno;

nello stesso articolo 3, al comma 7, è stabilito che per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

in ogni caso il signor Pioli risulta aver presentato la richiesta di indennizzo fuori dai termini previsti dalla legge e per questo la sua domanda viene rigettata anche dal giudice del lavoro nel 2005;

nel 2006, però, la corte d'appello di Milano accoglie la richiesta del signor Pioli e impone al Ministero della Salute di corrispondere la cifra relativa all'indennizzo da vaccinazione errata, integrata dall'ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229 del 2005;

il Ministero inizia a corrispondere quanto dovuto, ma, nel frattempo, presenta un ricorso alla corte di cassazione che, nel novembre 2009, ribalta il giudizio dei giudici d'appello e accoglie il ricorso ministeriale, condannando il signor Pioli a restituire la somma finora percepita;

secondo la cassazione, sentenza n. 24549/09, non sarebbero stati rispettati i termini per la presentazione di richiesta di indennizzo ai sensi della legge 210 del 1992;

allo stato attuale il Ministero attende dal signor Pioli, danneggiato dallo Stato nel 1974, la restituzione di circa 220 mila euro;

i danneggiati da sangue infetto (vaccinazioni, trasfusioni, emoderivati...) in Italia sono oltre 70 mila e quasi 3000 i morti;

ad oggi sono state censite 7.356 persone emodanneggiate, che attendono, da anni il giusto indennizzo da parte dello Stato;

le diverse associazioni interessate al problema, ed in particolare dal CONDAV - Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino - hanno peraltro con forza posto la necessità che venga data soluzione positiva ai cosiddetti «fuori termine», ossia alle molte persone che, pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione, non hanno presentato nei tempi previsti la domanda in sede amministrativa. Si tratta spesso dei soggetti più deboli, che non si sono attivati per non conoscenza dei propri diritti, o per l'oggettiva difficoltà di ricondurre la patologia contratta alla pregressa vaccinazione, magari a distanza di decenni;

per avviare tale procedura manca solamente il varo di un decreto-legge specifico da parte del Consiglio dei ministri. La bozza di tale provvedimento - «Misure urgenti in favore di soggetti emotrasfusi» - era stata presentata per l'approvazione al Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e bloccata a causa di «tecnicismi» da superare, pur avendo in realtà tutta la copertura finanziaria. Da allora il provvedimento sembra essere caduto nel dimenticatoio;

è sorprendente, agli occhi degli interroganti, constatare con quanta solerzia venga chiesto il rimborso ad un uomo che, come esposto in premessa, pur avendo presentato in ritardo la richiesta di indennizzo, ha, comunque, subito un grave danno alla salute il cui unico responsabile non può essere che lo Stato, e di quanto invece il Governo sia attendista e riluttante nel predisporre un decreto che risarcirebbe almeno una parte delle persone che hanno subito danni irreversibili alla propria salute a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni infette;

i lunghi tempi e i reiterati rinvii, motivati sempre da ragioni «tecniche», per l'emanazione del decreto-legge ormai non trovano più, secondo gli interroganti, alcuna scusante di fronte a migliaia di cittadini vittime del sangue infetto che da anni attendono il giusto indennizzo da parte dello Stato e che continuano ad ammalarsi e morire senza che venga loro riconosciuto un diritto già sancito per legge -:

se non intenda, sulla base di quanto esposto e considerando che la vicenda suddetta è purtroppo simile a moltissimi altri casi, avviare una iniziativa normativa urgente per rivedere i termini previsti dalla legge relativa agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, in particolare a tutela di chi, essendo venuto a conoscenza troppo tardi della possibilità di indennizzo, ha presentato la domanda oltre i termini previsti dalla legge;

in quali tempi intenda assumere le iniziative normative urgenti volte a garantire la doverosa transazione nei confronti dei cittadini contagiati a seguito di somministrazione di emoderivati o plasma infetti e delle loro famiglie.

(4-14795)